

Prot. n. 196/FI/RoNi

Roma, 14 luglio 2020

- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI

– LORO SEDI –

Circolare n. 196/2020

TRASPORTO DI STUDENTI CON AUTOBUS: LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEGLI UTENTI

Il legislatore nazionale incentiva, attraverso agevolazioni fiscali, l'accesso degli studenti ai servizi di trasporto scolastico e ai viaggi di istruzione/gite scolastiche, quali servizi funzionali, rispettivamente, a rendere effettivo il diritto allo studio e ad ampliare/migliorare l'offerta formativa degli istituti scolastici.

* * * * *

I servizi di trasporto scolastico ed i viaggi di istruzione/gite scolastiche, in quanto diretti, rispettivamente, a rendere effettivo il diritto allo studio e ad ampliare/migliorare l'offerta formativa degli istituti scolastici hanno un'indubbia rilevanza sociale, indirettamente riconosciuta dallo stesso legislatore nazionale che, al fine di sostenere e stimolare l'accesso degli studenti a tali servizi, ha previsto diverse forme di incentivo fiscale.

Al riguardo, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la recente [circ. n. 19/E dell'8 luglio u.s.](#) sulla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle misure agevolative oggi in vigore.

▪ **Detrazione IRPEF**

Come noto, l'art.15, co. 1, lett. e-bis) del dPR n. 917/1986 (TUIR) - inserito dall'art. 1, co. 151 della L. n. 107/2015 (cd. legge sulla "Buona Scuola") – consente ai contribuenti la detrazione IRPEF del 19% delle **spese per la frequenza di scuole** dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. n. 62/2000 (costituito da scuole materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado sia statali che paritarie private e degli enti locali) per un importo annuo non superiore, a partire dal 2019, a 800 euro per ciascuno studente.

Come precisato dalla citata circ. n. 19/E tra le predette spese per la frequenza scolastica rientrano sia quelle per il trasporto scolastico (collegamenti casa-scuola) che quelle per le gite scolastiche. Relativamente alle spese per il trasporto scolastico la circolare chiarisce espressamente che la detrazione spetta anche se il servizio è *“reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto”* e che pertanto - considerata la sopravvenuta possibilità, ai sensi della lett. i-decies) del medesimo art. 15 del TUIR, di detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale - deve ritenersi superata, come richiesto anche da ANAV (cfr. [newsletter 9 gennaio 2018](#)), la ris. n. 68/E del 4 agosto 2016 che sul punto si esprimeva negativamente (*“consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione”*).

La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è altresì cumulabile, con riferimento allo stesso studente, con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Inoltre tale detrazione, sia per il trasporto scolastico che per le gite scolastiche, spetta limitatamente alla parte di spesa sostenuta e non rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali.

▪ **Non imponibilità IRPEF**

Ulteriori misure agevolative per la fruizione dei servizi di trasporto scolastico e gite scolastiche sono previste dal TUIR, tra le misure di welfare aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti.

In particolare, l’art.51, co. 2, lett. f-bis) del TUIR dispone che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF *“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi....”*.

Al riguardo, [la circ. n. 28/E del 15 giugno 2016](#) ha chiarito che *“data l’ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica....”*. Tale retribuzione in natura - nella misura in cui non costituisca un’attribuzione *ad personam*, ma sia riconosciuta alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti - non assumerà, dunque, rilevanza fiscale in capo al lavoratore che la percepisce.

L’irrelevanza fiscale di tali somme permane anche se - per scelta del lavoratore - le stesse sono fruito in base a quanto previsto dall’art. 1, co. 184 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in sostituzione dei premi di risultato di cui ai co. 182-191 della medesima legge. In tal caso, fermo restando che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni/servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali/territoriali che istituiscono il premio di risultato, tali somme non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile, né sono soggetti all’imposta sostitutiva (IRPEF e relative addizionali comunale e regionale) del 10% prevista dalla

legge di Stabilità 2016 per i premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Gli uffici associativi (Nicoletta Romagnuolo: romagnuolo@anav.it – 338 1477886) restano a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Tullio Tulli

